

Sommario

Epigrafe

Legge regionale 18 febbraio 2014 n. 5 - Puglia^[1]

"Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale".

Note:

[1] Pubblicata nel B.U. Puglia 24 febbraio 2014, n. 25.

Preambolo

[Art. 1 Ambito di applicazione e definizione.](#)

[Art. 2 Orario diurno.](#)

[Art. 3 Turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano.](#)

[Art. 4 Turno festivo.](#)

[Art. 5 Riposo settimanale.](#)

[Art. 6 Servizio notturno.](#)

[Art. 7 Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi.](#)

[Art. 8 Ampliamento del servizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali.](#)

[Art. 9 Chiusura annuale per ferie.](#)

[Art. 10 Determinazione dei turni di servizio.](#)

[Art. 11 Sostituzione temporanea dei titolari .](#)

[Art. 12 Chiusura temporanea dell'esercizio.](#)

[Art. 13 Sanzioni pecuniarie.](#)

[Art. 14 Abrogazione.](#)

[Art. 15 Disposizioni per i capoluoghi della Provincia BAT.](#)

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1 Ambito di applicazione e definizione.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare funzionalità del Servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.
2. Il Servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:
 - a. a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali;
 - b. a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
 - c. a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.
3. Agli effetti della presente legge per "chiamata" si intende:
 - a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatta esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;
 - b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità^[2].
4. La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere un'insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.
5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere spente.

6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i seguenti orari e turni di servizio:
- orario diurno nei giorni feriali di cui all'articolo 2;
 - i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante l'intervallo pomeridiano di cui all'articolo 3;
 - i turni svolti per servizio la domenica e i giorni festivi di cui all'articolo 4;
 - i turni svolti dalle farmacie per il servizio notturno di cui all'articolo 6.
7. I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 vengono stabiliti nell'ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, e trasmessi alle Aziende sanitarie locali (ASL) per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
8. Per bacino di utenza si intende l'insieme di comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.
9. Gli ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano le necessità, il servizio tra comuni limitrofi, in maniera da consentire alle farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio.

Note:

[2]Comma così sostituito dall' art. 8, comma 4, L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il testo precedente era così formulato: «3. Si deve intendere per "chiamata" quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.».

Art. 2 Orario diurno.

In vigore dal 24 febbraio 2014

- Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano, e precisamente dalle ore otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e trenta alle ore venti.
- Nell'ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore diciassette alle ore venti e trenta, con il relativo adeguamento dell'inizio dei turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6.

Art. 3 Turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano.

In vigore dal 24 febbraio 2014

- Il turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano dalle ore tredici alle ore sedici e trenta è assicurato:
 - nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;

b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie e da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;

c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;

d. in tutti i comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private;

e. nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

Art. 4 Turno festivo.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.
2. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.
3. Le farmacie di turno festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 5 Riposo settimanale.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella giornata del sabato per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera, in rapporto a esigenze locali dei singoli comuni, quartieri o bacini di utenza.
2. Nei comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l'altro a scelta nei giorni feriali.

3. Nei comuni con farmacie uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale alternandosi con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.
4. Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per singoli comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

Art. 6 Servizio notturno.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore venti alle ore otto e trenta.
2. Il servizio notturno viene assicurato:
 - a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - d. nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8.
3. In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le modalità di espletamento del servizio notturno sono regolamentate dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

Art. 7 Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni

pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia oltre i turni obbligatori.
2. Al fine di garantire l'efficienza del Servizio pubblico farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal comma 1 devono programmare l'orario di apertura oltre i turni obbligatori, predisporre il relativo calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini delle azioni di verifica e controllo, tramite:
 - a. avvisi affissi in farmacia;
 - b. comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell'orario aggiuntivo sul sito internet, ove presente;
 - c. avviso sul sito internet della farmacia, ove presente.

Art. 8 Ampliamento del servizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da parte del comune, quest'ultimo deve inoltrare all'Ordine provinciale dei farmacisti formale richiesta per la definizione del relativo riconoscimento economico, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, a favore della farmacia unica rurale presente nel territorio.

Art. 9 Chiusura annuale per ferie.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse per ferie annuali fino a un massimo di ventiquattro giorni lavorativi, intendendo per lavorativa anche la giornata del sabato, in coerenza con la turnazione dei turni di servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la proposta di ferie all'Ordine provinciale dei farmacisti, che le autorizza assicurando il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale.
2. La farmacia chiusa per ferie ha l'obbligo di affiggere un cartello di avviso almeno una settimana prima.
3. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica deve in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel comune o bacino di utenza.

Art. 10 Determinazione dei turni di servizio.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio e le attività del Servizio pubblico farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 e ne danno comunicazione ai comuni, alle ASL e al Servizio pubblico farmaceutico regionale.
2. Per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dalle farmacie uniche rurali o dal sindaco, gli Ordini provinciali dei farmacisti possono autorizzare deroghe agli orari fissati dall'articolo 2.
3. Al fine di garantire corretti flussi informativi, gli ordini provinciali dei farmacisti compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio obbligatori, per singoli comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
4. Per particolari e/o improvvise esigenze, opportunamente documentate, l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, può apportare modifiche ai turni di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali modifiche devono essere portate a conoscenza delle ASL e dei comuni interessati.
5. È data facoltà agli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, di aumentare il numero delle farmacie di turno pomeridiano, notturno e festivo e gli orari di servizio in rapporto a particolari esigenze.
6. Ogni farmacia deve tenere esposto al pubblico, all'esterno dei propri locali, un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno, del comune o del bacino di utenza e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.
7. Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre trenta minuti.

Art. 11 Sostituzione temporanea dei titolari ^[3].

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita nei casi previsti dalla legislazione statale.

Note:

^[3]Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 17 ottobre 2014, n. 42, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "Art. 11. Sostituzione temporanea del titolare. 1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'albo nella conduzione professionale dell'esercizio è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria."

Art. 12 Chiusura temporanea dell'esercizio.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Qualora sia necessario dover chiudere, temporaneamente, l'esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia almeno quindici giorni prima all'Ordine provinciale dei farmacisti per la successiva notifica al sindaco e alla ASL competente, salvo i casi urgenti e gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione.

Art. 13 Sanzioni pecuniarie.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- a. violazione di cui all'articolo 1, commi 4 e 5: euro 500;
- b. violazione di cui all'articolo 2: euro 1.000;
- c. violazione di cui all'articolo 3: euro 1.000;
- d. violazione di cui all'articolo 4: euro 1.500;
- e. violazione di cui all'articolo 6: euro 2.000;
- f. violazione di cui all'articolo 10, comma 7: euro 2.000.

2. All'accertamento della violazione provvede la ASL competente per territorio, che la segnala:

- a. alla Commissione farmaceutica aziendale, ex articolo 10 del regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, a cui spetta la determinazione della sanzione pecuniaria secondo i parametri definiti al comma 1;
- b. all'Ordine provinciale dei farmacisti per le valutazioni deontologiche di propria competenza.

Art. 14 Abrogazione.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. La legge regionale 22 luglio 1998, n. 19 (Disciplina dei turni di servizio delle farmacie), è abrogata.

Art. 15 Disposizioni per i capoluoghi della Provincia BAT.

In vigore dal 24 febbraio 2014

1. Nei Comuni capoluogo di Andria-Barletta-Trani i turni di cui agli articoli 3 e 6 vengono effettuati tenendo conto della popolazione complessiva dei tre comuni e applicando l'indicatore di una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



La Regione Puglia con la Legge Regionale n. 67/2018 ha modificato il comma 3 dell'articolo 1 della legge Regionale 18 febbraio 2014 n.5,

Testo originario

3. Si deve intendere per “chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.

Testo emendato

3. Agli effetti della presente legge per “chiamata” si intende:

- a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;
- b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.